REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/806 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, e che istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (¹) («regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14 bis

visto e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (²) («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 24 bis,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE E PIATTAFORMA CONTINENTALE/ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA

1.1. Misure in vigore

(1) Il 16 giugno 2020 la Commissione europea («Commissione») ha istituito, rispettivamente con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione (³) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (⁴), dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Egitto («misure in vigore»).

1.2. Piattaforma continentale/zona economica esclusiva

(2) Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), entrato in vigore l'8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto i nuovi articoli 14 bis e 24 bis rispettivamente nel regolamento regolamento antidumping di base e nel regolamento antisovvenzioni di base.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1º aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1)

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

- (3) Conformemente a tali articoli, un dazio antidumping o compensativo può anche essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping o di sovvenzioni trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS («PC/ZEE») (6), laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (4) Gli stessi articoli hanno disposto che la Commissione deve adottare atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento di tali dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio («strumento doganale»), e che deve imporre tali dazi unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale è operativo. Lo strumento doganale (7) è applicabile dal 2 novembre 2019.

2. PROCEDURA

2.1. Riapertura parziale delle inchieste

- (5) Il 27 maggio 2021 la Commissione ha pubblicato un avviso (8) di riapertura delle inchieste che hanno portato all'istituzione di misure antidumping e compensative sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC e dell'Egitto.
- (6) La riapertura si limitava ad accertare se le misure dovessero applicarsi ad alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («paesi interessati») e trasportati in quantità significative nella PC/ZEE in quanto, all'epoca in cui sono state aperte le inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore, non era applicabile lo strumento doganale e pertanto la Commissione non ha potuto stabilire se fosse opportuna l'estensione dei dazi alla PC/ZEE.
- (7) La Commissione disponeva di sufficienti elementi di prova che dimostravano che i prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto erano stati trasportati in quantità significative in regime di perfezionamento attivo per essere trasformati in pale eoliche che erano state poi esportate in parchi eolici offshore nella PC/ZEE, arrecando con ciò pregiudizio all'industria dell'Unione. Questi elementi di prova erano stati in parte forniti dall'industria dell'UE. Una nota al fascicolo contenente gli elementi di prova di cui disponeva la Commissione è stata messa a disposizione delle parti interessate.

2.2. Parti interessate

(8) La Commissione ha informato della riapertura del caso tutte le parti interessate che hanno collaborato alle inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore, vale a dire la missione della Repubblica popolare cinese, la missione dell'Egitto, i produttori esportatori e le loro società collegate nella RPC e in Egitto, i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti dell'Unione e gli utilizzatori dell'Unione.

- (°) La piattaforma continentale comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore, mentre la zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente che non si estende oltre le 200 miglia marine [cfr. in particolare l'articolo 55 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)]. Le isole artificiali sono distese di terra circondate dalle acque, al di sopra del livello del mare, che non sono di origine naturale ma sono il risultato dell'attività umana. Queste isole possono essere utilizzate per l'esplorazione o lo sfruttamento dei fondali marini o per la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti o dai venti. Potrebbero servire come punto di consegna di prodotti oggetto di dumping o sovvenzioni, come tubi per collegare le piattaforme alla costa o per estrarre idrocarburi dal fondale marino, attrezzature e impianti di perforazione o turbine eoliche. Gli impianti fissi o galleggianti e qualsiasi altra struttura sono costruzioni, compresi gli impianti, come piattaforme, fissate al fondo marino o galleggianti, destinate all'esplorazione o allo sfruttamento dei fondali marini. Comprendono anche le costruzioni realizzate in loco per la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti o dai venti. Il prodotto oggetto del riesame potrebbe anche essere consegnato per essere utilizzato su tali costruzioni.
- (⁷) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione, del 2 luglio 2019, che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 12).
- (8) Avviso relativo a una riapertura parziale delle inchieste che hanno condotto alle misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU C 199 del 27.5.2021, pag. 6).

(9) Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il termine fissato nell'avviso. Nessuna parte interessata ha chiesto un'audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore nel procedimento commerciale.

2.3. Risposte al questionario

ΙT

- (10) La Commissione ha inviato un questionario alle parti interessate che hanno collaborato alle inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore.
- (11) La Commissione ha ricevuto risposte da quattro produttori dell'Unione, dall'associazione dell'industria dell'Unione e da un utilizzatore.
- (12) I produttori esportatori non hanno risposto al questionario. La Commissione ha comunicato alle missioni della RPC e dell'Egitto che, a causa dell'insufficiente collaborazione dei produttori esportatori della RPC e dell'Egitto, intendeva applicare rispettivamente l'articolo 18 del regolamento antidumping di base e l'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base e basare pertanto le sue conclusioni sui dati disponibili. Non sono pervenute osservazioni in risposta a detta comunicazione.

2.4. Periodo dell'inchiesta

(13) Il periodo dell'inchiesta è stato lo stesso delle inchieste iniziali, vale a dire dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 («periodo dell'inchiesta iniziale»).

2.5. Prodotto oggetto dell'inchiesta

(14) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è identico a quello delle inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore, vale a dire tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 66 00 84, 7019 69 90 84, 7019 60 90 84, 7019 60 90 84, 7019 60 90 84, 7019 60 90 84, 7019 60 90 84, 7019 60 90 84, 7019 60 90 84, 7019 60 90 84, 7019 60 90 84,

2.6. Osservazioni sull'apertura

- (15) La missione dell'Egitto ha messo in dubbio la legittimità delle nuove disposizioni dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base (articoli 14 *bis* e 24 *bis* rispettivamente) a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e della normativa doganale dell'Unione.
- (16) La Commissione ha respinto l'argomentazione. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) prevede esplicitamente che alcune disposizioni della normativa doganale possano applicarsi al di fuori del territorio doganale dell'Unione nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali. L'UNCLOS fa parte del diritto dell'Unione. La zona economica esclusiva è disciplinata dalla parte V dell'UNCLOS, mentre le disposizioni riguardanti la piattaforma continentale sono contenute nella parte VI dell'UNCLOS. L'articolo 56 dell'UNCLOS definisce «Diritti, giurisdizione e obblighi dello Stato costiero nella zona economica esclusiva», che comprendono l'«installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e

^(°) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)

strutture». In base all'articolo 60, paragrafo 2, dell'UNCLOS «Lo Stato costiero ha giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione». L'elenco delle materie in questa disposizione non è esaustivo. L'articolo 80 dell'UNCLOS rende l'articolo 60 applicabile anche alla piattaforma continentale. Il Tribunale internazionale per il diritto del mare ha emanato ulteriori orientamenti in merito alla richiamata disposizione dell'UNCLOS. Nella sentenza sul caso M/V «Saiga» il Tribunale ha dichiarato che nella zona economica esclusiva lo Stato costiero ha giurisdizione sull'applicazione di leggi e regolamenti doganali a isole artificiali, impianti e strutture (articolo 60, paragrafo 2). Secondo il Tribunale, la convenzione non conferisce a uno Stato costiero il potere di applicare le proprie leggi doganali ad altre parti della zona economica esclusiva non menzionate sopra (10). In base a quanto precede, ai sensi dell'UNCLOS, l'Unione è competente per la riscossione dei dazi antidumping e compensativi, che rientrano tra le «leggi e [i] regolamenti doganali, fiscali». Di fatto la competenza normativa dell'Unione si estende anche a zone sulle quali gli Stati membri esercitano diritti sovrani ai sensi del diritto internazionale pubblico (11). La Commissione ha infine concluso che non vi è motivo di accogliere la richiesta della missione dell'Egitto di non applicare gli articoli 14 bis e 24 bis dei rispettivi regolamenti di base.

3. VALUTAZIONE

3.1. Osservazioni preliminari

- (17) La Commissione ha analizzato, tra l'altro, le seguenti operazioni relative al periodo dell'inchiesta iniziale:
 - la riesportazione ai sensi del codice doganale dell'Unione (12) del prodotto oggetto dell'inchiesta nella PC/ZEE;
 - le spedizioni dirette del prodotto oggetto dell'inchiesta dai paesi interessati nella PC/ZEE; e
 - l'esportazione o la riesportazione di prodotti finiti che incorporano il prodotto oggetto dell'inchiesta dal territorio doganale dell'UE nella PC/ZEE, sia nel caso in cui detto prodotto sia prima stato immesso in libera pratica nel territorio doganale dell'UE e poi incorporato nel prodotto finito, sia nel caso in cui sia stato incorporato nel prodotto finito secondo un diverso regime doganale (ad esempio il regime di perfezionamento attivo di cui al codice doganale dell'Unione).
- (18) Due utilizzatori hanno inizialmente collaborato all'inchiesta: Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A («SGRE») e Vestas Wind Systems A/S («Vestas»). Tuttavia dopo la riapertura delle inchieste, solo SGRE ha risposto al questionario.
- (19) Come indicato al considerando 469 del regolamento (UE) 2020/492 e al considerando 1079 del regolamento (UE) 2020/776, questi due utilizzatori sono tra i maggiori produttori di turbine eoliche dell'Unione e il loro consumo complessivo rappresenta oltre il 20 % della domanda di prodotti GFF dell'Unione. Le loro importazioni rappresentano insieme più del 30 % del totale delle importazioni dai paesi interessati.
- (20) Come indicato al considerando 464 del regolamento (UE) 2020/492 e al considerando 1075 del regolamento (UE) 2020/776, i produttori di turbine eoliche sono i maggiori utilizzatori di prodotti GFF e rappresentano circa il 60-70 % della domanda di tali prodotti nell'Unione. Tra gli altri utilizzatori figurano i produttori di imbarcazioni (circa l'11 %), autocarri (circa l'8 %) e attrezzature sportive (circa il 2 %) nonché i fornitori di sistemi di risanamento di canalizzazioni (circa l'8 %).
- (21) I produttori di turbine eoliche utilizzano i prodotti GFF per la fabbricazione di pale destinate agli impianti di torri eoliche sul continente che vengono poi spedite e installate a terra o in mare nella PC/ZEE.
- (22) Secondo la tabella 2 del regolamento (UE) 2020/492 e del regolamento (UE) 2020/776, il consumo totale di prodotti GFF è stato di 168 270 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta.

⁽¹⁰⁾ Sentenza del 1º luglio 1999, Saint Vincent e Grenadines v Guinea, elenco dei casi dell'ITLOS, n. 2.

⁽¹¹⁾ Sentenza del 20 ottobre 2005, Commissione/UK, C-6/04, ECLI:EU:C:2005:626, punto 117.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013.

(23) Durante il periodo dell'inchiesta iniziale, nell'UE sono stati aggiunti circa 2 600 MW di nuova capacità eolica offshore. Una turbina eolica offshore da 8 MW utilizza 60 tonnellate di prodotti GFF per le tre pale eoliche. Di conseguenza gli impianti offshore dell'UE-28 nel 2018 hanno avuto bisogno di circa 19 958 tonnellate di prodotti GFF e gli impianti offshore dell'UE-27 di circa 10 118 tonnellate.

3.2. Egitto

ΙT

- (24) Per il 2018 non si attestano importazioni dall'Egitto in regime di perfezionamento attivo. In quanto parte contraente della convenzione paneuromediterranea, l'Egitto gode di un trattamento tariffario preferenziale. Le importazioni di prodotti GFF dall'Egitto sono pertanto soggette a tariffe preferenziali dello 0 % rispetto alle tariffe della nazione più favorita comprese tra il 5 % e il 7 %. Ne consegue che nel 2018 le parti non avevano nessuna giustificazione economica per importare prodotti GFF in regime di perfezionamento attivo dall'Egitto.
- (25) Nella risposta al questionario SGRE ha indicato di non aver importato prodotti GFF dall'Egitto destinati a essere utilizzati nella PC/ZEE durante il periodo dell'inchiesta. Vestas invece non ha dato risposte che permettessero di far luce sulla questione. In proposito la Commissione ha osservato che già durante l'inchiesta iniziale Vestas non aveva indicato separatamente le importazioni originarie dell'Egitto. Eppure, stando alle informazioni presentate nell'inchiesta iniziale, in particolare ai dati forniti direttamente dagli esportatori egiziani, Vestas ha importato dall'Egitto quantità significative di prodotti GFF in regime normale, tra il 5 % e l'8 % delle importazioni dell'UE-28 e tra il 2 % e il 5 % del consumo dell'UE-28 (l'3). Queste percentuali sarebbero ben più elevate se riferite ai dati UE-27.
- (26) Allo stesso tempo Vestas disponeva nel 2018 di molti nuovi impianti offshore nell'UE, tra il 30 % e il 50 % della totalità di questo tipo di nuovi impianti nell'UE-28 e nell'UE-27. Ciò indica che durante il periodo dell'inchiesta iniziale sono state introdotte nella PCZEE/quantità significative di prodotti GFF egiziani. Nulla nel fascicolo contraddice questa conclusione.
- (27) Questa conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che le importazioni di prodotti GFF originari dell'Egitto sono avvenute immediatamente dopo l'istituzione delle misure in regime di perfezionamento attivo (oltre 230 tonnellate nella seconda metà del 2020).
- (28) Pertanto sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha concluso che dall'Egitto sono state introdotte nella PC/ZEE quantità significative, contribuendo al pregiudizio già constatato nell'inchiesta iniziale.

3.3. La RPC

- (29) Nel 2018 il volume delle importazioni dalla Cina di prodotti GFF in regime di perfezionamento attivo era di 5 343 tonnellate, 4 835 delle quali erano importazioni verso gli Stati membri con impianti offshore, per il 15 % verso il Regno Unito.
- (30) In risposta al questionario SGRE ha comunicato le importazioni di prodotti GFF dalla RPC verso la PC/ZEE dell'Unione sia in regime di perfezionamento attivo sia in regime normale. I volumi importati in regime di perfezionamento attivo solo per l'UE-27 rappresentavano, durante il periodo dell'inchiesta, tra l'1 % e il 3 % del consumo totale di prodotti GFF UE-28 e tra il 4 % e il 7 % del totale delle importazioni di prodotti GFF UE-28 (14). La percentuale delle importazioni UE-27 e del consumo UE-27 sarebbe quindi persino maggiore. Tali quantità sono di per sé sufficienti ad arrecare pregiudizio, in quanto superiori ai livelli minimi, e quindi a contribuire al pregiudizio già constatato nell'inchiesta iniziale. La Commissione ha ricordato che l'analisi del pregiudizio nell'inchiesta iniziale era stata effettuata cumulando le importazioni dall'Egitto con quelle dalla RPC. Pertanto un aumento delle importazioni destinate alla PC/ZEE può solo contribuire al pregiudizio già constatato nell'inchiesta iniziale.

4. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(31) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva estendere le misure ad alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC e dell'Egitto importati nella PC/ZEE. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione.

⁽¹³⁾ Gli intervalli di valori si giustificano per motivi di riservatezza.

⁽¹⁴⁾ Gli intervalli di valori si giustificano per motivi di riservatezza.

- (32) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, SGRE ha sostenuto che la Commissione era tenuta a effettuare un'analisi completa del pregiudizio ai sensi dei regolamenti di base prima di poter decidere di estendere le misure a un nuovo territorio, vale a dire la PC/ZEE. Ha poi sostenuto che nel 2018 la Commissione aveva limitato l'analisi del pregiudizio al volume delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina verso la PC/ZEE e non aveva esaminato l'andamento delle importazioni nella PC/ZEE nel periodo in esame, ossia dal 2015 al 2018.
- (33) SGRE ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto valutare se fosse nell'interesse dell'Unione istituire misure in relazione alle importazioni in questione. Il fatto che l'interesse dell'Unione non avesse impedito l'istituzione delle misure iniziali non significava assolutamente che l'interesse dell'Unione non avrebbe impedito l'estensione delle misure alla PC/ZEE. Secondo SGRE estendere le misure antidumping e compensative sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto alle medesime importazioni verso la PC/ZEE non sarebbe nell'interesse dell'Unione, in quanto in contrasto con la politica dell'UE in materia di energie rinnovabili di sostegno all'attrattiva e alla competitività dell'energia eolica dell'UE, che ha subito pressioni sui prezzi e accusato problemi generali di redditività dovuti alle attuali condizioni di mercato. Sempre secondo SGRE i produttori dell'Unione non dispongono di capacità di produzione sufficienti per soddisfare la crescente domanda. Dall'istituzione delle misure antidumping e compensative nel 2020, l'industria dei prodotti GFF dell'UE non avrebbe aumentato adeguatamente la sua produzione né la sua capacità produttiva per rispondere alla crescente domanda di prodotti GFF dell'UE. La Commissione ha osservato che non sono stati presentati elementi di prova al riguardo, ad eccezione di un grafico relativo alle previsioni degli impianti eolici offshore in Europa per il periodo 2020-2030.
- (34) SGRE ha poi sostenuto che estendere le misure antidumping e compensative sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto alle medesime importazioni verso la PC/ZEE costringerebbe utilizzatori come SGRE a espandere o trasferire la loro produzione di pale per turbine eoliche offshore dai paesi dell'UE a paesi terzi, incidendo in tal modo sull'occupazione e sui fornitori dell'Unione.
- (35) SGRE ha inoltre affermato che estendere le misure antidumping e compensative sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto alle medesime importazioni verso la PC/ZEE comporterebbe un aumento dei costi per gli utilizzatori del prodotto in esame.
- (36) La Commissione ha osservato che l'avviso di riapertura indicava chiaramente che la riapertura delle inchieste iniziali si limitava solo ad accertare se le misure dovessero applicarsi ai prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto e trasportati in quantità significative nella PC/ZEE. Le informazioni contenute nella nota al fascicolo che hanno portato alla riapertura delle inchieste ne hanno confermato la portata limitata. La portata della presente inchiesta si evince direttamente dalla formulazione dell'articolo 14 bis del regolamento antidumping di base e dell'articolo 24 bis del regolamento antisovvenzioni di base ed è inoltre pienamente in linea con il considerando 24 del pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale (15). Il criterio giuridico richiesto in queste disposizioni è che il prodotto oggetto di dumping e/o di sovvenzioni trasportato in quantità significative nella PC/ZEE «arrechi pregiudizio all'industria dell'Unione».
- (37) Come chiaramente indicato nell'avviso di riapertura, la particolarità della situazione che ha portato alla presente inchiesta è costituita dal fatto che lo strumento doganale di cui agli articoli 14 bis e 24 bis non era applicabile al momento dell'apertura dell'inchiesta iniziale. A norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 24 bis, paragrafo 2, lo strumento doganale è divenuto in seguito disponibile e ha portato alla riapertura dell'inchiesta. Come tuttavia specificato sempre nell'avviso di riapertura, nelle inchieste iniziali che hanno portato all'istituzione dei dazi antidumping e compensativi la Commissione aveva già incluso nell'esame le importazioni del prodotto in esame in regime di perfezionamento attivo, concludendo che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo in esame. L'analisi del pregiudizio nelle inchieste iniziali ha riguardato non solo il 2018, ma l'intero periodo in esame, vale a dire dal 2015 al 2018. La presente inchiesta si è basata su queste risultanze per stabilire se l'estensione dei dazi alla PC/ZEE fosse opportuna. Il regolamento che istituisce i dazi ha già pertanto confermato che il prodotto oggetto di dumping/sovvenzione trasportato in quantità significative nella PC/ZEE arrecherebbe pregiudizio all'Unione. La riapertura dell'inchiesta ha confermato l'esistenza di queste quantità e che è opportuno estendere le misure in vigore per proteggere l'industria dell'Unione.
- (38) Tenuto conto di questa situazione e del criterio giuridico pertinente, la Commissione si è basata sui dati, sugli elementi di prova e sulle risultanze riguardanti il pregiudizio nelle inchieste iniziali. Dalla presente inchiesta è emerso che nella PC/ZEE sono state introdotte importazioni oggetto di dumping e sovvenzioni in quantità significative e che queste importazioni arrecherebbero un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione, in quanto potrebbero solo aggravarne la situazione pregiudizievole. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(39) Quanto all'argomentazione secondo cui nell'ambito delle inchieste riaperte non sarebbe stato preso in considerazione l'interesse dell'Unione, gli articoli 14 bis e 24 bis dei rispettivi regolamenti di base non contengono alcun riferimento alla necessità di valutare l'interesse dell'Unione. In ogni caso SGRE non ha presentato osservazioni su questo punto in seguito all'apertura della presente inchiesta. La Commissione ha rilevato che le osservazioni di SGRE in merito all'interesse dell'Unione sono simili a quelle già trattate e confutate nei regolamenti che istituiscono le misure iniziali o non sono suffragate da elementi di prova. La valutazione della Commissione se sia opportuno estendere le attuali misure alla PC/ZEE è pertanto confermata e le argomentazioni sono respinte.

5. ESTENSIONE DELLE MISURE

- (40) Sulla base di quanto precede, sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS dovrebbero essere istituiti gli attuali dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto.
- (41) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Sono istituiti dazi compensativi e dazi antidumping definitivi sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 81, 7019 65 00 84, 7019 69 00 84, 7019 69 10 83, 7019 69 10 83, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 10 84, 7019 69 00 84, 7019 69 00 84, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 10 84, 7019 69 00 84, 7019 69 00 84, 7019 69 00 84, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 10 84, 7019 69 00 84, 7019 69 00 84, 7019 69 00 84, 7019 69 00 84, 7019 69 00 84), che sono riesportati ai sensi del codice doganale dell'Unione su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS.
- 2. Sono istituiti dazi compensativi e dazi antidumping definitivi sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 81, 7019 65 00 84, 7019 65 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 83, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 10 84, 7019 69 00 83, 7019 69 00 84, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 701

- 3. Norme specifiche per l'introduzione e la riscossione dei dazi antidumping e compensativi a norma dei paragrafi 1 e 2 figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037.
- 4. I dazi antidumping e compensativi definitivi applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, o se del caso, franco frontiera della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto ai paragrafi 1 e 2 e fabbricato dalle società sottoelencate sono i seguenti:

Paese interessato	Società	Dazio antidumping definitivo	Dazio compensativo definitivo	Codice addizionale TARIC
RPC	Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc.	69,0 %	30,7 %	C531
	PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp.	37,6 %	17,0 %	C532
	Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antisovvenzioni e all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I	37,6 %	24,8 %	Cfr. allegato I
	Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II	34,0 %	30,7 %	Cfr. allegato II
	Tutte le altre società	69,0 %	30,7 %	C999
Egitto	Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.	20,0 %	10,9 %	C533
	Tutte le altre società	20,0 %	10,9 %	C999

- 5. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping e del dazio compensativo specificate per le società di cui al paragrafo 4 o all'allegato I o II è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il/La sottoscritto/a certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il/La sottoscritto/a dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione della fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- 6. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
- 7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antisovvenzioni e all'inchiesta antidumping

Nome della società	Codice addizionale TARIC	
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd	B995	
Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd	C534	
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd	C535	
Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd	C537	
NMG Composites Co., Ltd	C538	
Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd	C539	

ALLEGATO II

Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni

Nome della società	Codice addizionale TARIC	
Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd	C536	